

Regolamento Passi Carrabili

(testo coordinato)

Art.1 **Contenuto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2 **Definizione di passo carrabile**

1. Per passo carrabile si intende quel manufatto che consente l'accesso dei veicoli agli edifici o alle aree laterali alle strade.
2. I passi carrabili devono essere distanti dalle intersezioni di almeno 12 metri.
3. Nelle zone residenziali devono avere una larghezza minima pari a m. 1,50 ed un larghezza massima pari a m. 7,00.
4. Nelle aree agricole e nelle zone commerciali, artigianali e industriali la larghezza massima è aumentata sino al limite di m. 15,00.
5. Previo parere del Responsabile del Settore Gestione Territorio i limiti massimi possono essere aumentati, rispettivamente, sino a m. 9,00 e a m. 20,00.
6. L'arretramento dell'eventuale cancello posto a protezione del passo carrabile deve essere superiore o pari a m 5.00 dalla carreggiata.
7. Se per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile procedere all'arretramento indicato, i cancelli, dovranno essere dotati di sistemi di apertura automatica.

Art.3 **Autorizzazione alla costruzione**

1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada statali, regionali, o provinciali, correnti all'interno dei centri abitati del capoluogo e della frazione "Villa Fornaci", senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.
2. Per i passi carrabili di nuova costruzione, ovvero per quelli oggetto di modifica, il Responsabile del Settore Gestione del Territorio, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, deve ottenere il preventivo parere favorevole del Responsabile delegato dal Sindaco.
3. E' possibile derogare dall'arretramento del cancello posto all'ingresso del passo carrabile e dall'utilizzo dei sistemi alternativi di apertura automatica nel caso in cui gli accessi siano collocati su strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato.
4. La deroga, di cui al precedente comma, deve essere applicata alle seguenti vie:
 - a) Bologna;
 - b) Dei Pioppi;

- c) Del Ger;
- d) Della Vigna;
- e) Don A. Cesana;
- f) Fermi;
- g) Firenze;
- h) Genova;
- i) Galilei;
- j) Lupicaccia;
- k) Milano;
- l) Orobona;
- m) Ponte di Pietra;
- n) S. Sebastiano;
- o) S. Michele;
- p) Risorgimento;
- q) Trento;
- r) Trieste;
- s) Torino;
- t) Venezia;
- u) Vicolo Broletto;
- v) Visconti.

5. I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati, entro il termine di 5 anni. Ai fini della regolarizzazione, si procede in deroga alle norme del presente regolamento, con esclusione dei disposti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
6. I pareri previsti dal presente regolamento devono essere rilasciati entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
7. Le autorizzazioni e le regolarizzazioni (A) sono rilasciate dal Responsabile delegato dal Sindaco che, per le strade non comunali vi provvede previo parere favorevole dell'ente proprietario della strada.
8. Il Responsabile delegato dal Sindaco deve rilasciare l'autorizzazione, ovvero, adottare il provvedimento di diniego, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art.4

Domande per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le domande dirette ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni e regolarizzazioni (1) devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) generalità complete del richiedente;
 - b) codice fiscale;
 - c) dimensioni del passo carrabile.

Art.5

Contenuto, durata e revoca del provvedimento di autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve indicare le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo e la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29. Il provvedimento è rinnovabile alla scadenza.

2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

Art.6
Tassa ed altri oneri

1. I passi carrabili sono assoggettati alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs n. 507/93, così come disciplinata dal relativo regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.05.1994.
2. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la tassa è dovuta in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Art.7
Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente regolamento, ove il fatto non sia altrimenti punito dalla normativa vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00".

Art. 8
Norme finali ed entrata in vigore

1. Con la lettera (A) viene richiamato l'art. 22/1°-2° del D.Lgs 285/92, allegato al presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 79/4° dello Statuto, il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio ed entra in vigore dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva e decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune

(A) Art. 22/1°-2° comma D.Lgs 285/92 - Accessi e diramazioni.

1. la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi e ai fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi e le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.